Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 10 febbraio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 10 FEBBRAIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (Delibera 27 dicembre 1949). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (Delibera 28 settembre 1954). — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1974. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1975. — **Eridania - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « ex Saccarifera Lombarda » sorteggiate il 27 gennaio 1975. — **Anic, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni « A.B.C.D. - Società

italiana per azioni asfalti bitumi cementi e derivati » sorteggiate l'8 novembre 1974. — **Ospedale di Saronno, ente ospedaliero generale provinciale:** Obbligazioni sorteggiate nell'anno 1974. — **S.A.C.C.I. - Società per azioni centrale cementerie italiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1975. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1975. — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1974 (Prestito di L. 20.000.000). — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1974 (Prestito di L. 15.000.000). — **N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, società per azioni, in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1975. — **Decopon - Laminati decorativi, società per azioni, in Napoli-Ponticelli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1974. — **Immobiliare Vigevano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1975. — **Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni « ex Cotonificio Morganti » sorteggiate il 20 gennaio 1975. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1975. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1974. — **S.A. eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1975 (Delibera 19 giugno 1971). — **S.A. eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1975 (Delibera 22 aprile 1964). — **S.A. eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1975 (Delibera 15 maggio 1962). — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Firenze (Obbligazioni Selt-Valdarno 6% 1958-1983):** Errata corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimorso e pel conferimento di premi n. 5: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa di riparmio delle provincie lombarde - Credito fondiario, in Milano:** Cartelle fondiarie, obbligazioni opere pubbliche e credito fondiario sorteggiate il 3 febbraio 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **785.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi «G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Endocrinologia ginecologica;
Pronto soccorso e terapia d'urgenza.

Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

Scuola di specializzazione in chirurgia;
Scuola di specializzazione in clinica pediatrica;
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;
Scuola di specializzazione in medicina interna;
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 48. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

La sede della scuola è presso la clinica chirurgica di codesta Università.

Art. 49. — La durata del corso è di cinque anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 50. — L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 51. — Sono disponibili n. 5 (cinque) posti per ciascun anno di corso.

Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non potrà essere superiore ai 25 (venticinque).

Art. 52. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale) 1°;
Patologia speciale chirurgica (triennale) 1°;
Semeiotica chirurgica (biennale) 1°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) 1°;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale) 2°;
Patologia speciale chirurgica (triennale) 2°;
Semeiotica chirurgica (biennale) 2°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) 2°;

Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post operatorio;
Anatomia e istologia patologica (biennale) 1°.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale) 3°;
Patologia speciale chirurgica (triennale) 3°;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) 3°;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica (biennale) 2°.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale) 4°;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale) 5°;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

Art. 53. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica e la patologia chirurgica sotto forma di presenza costante nei detti reparti durante le ore della loro attività, con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato possono essere esonerati coloro i quali prestano servizio in qualità di assistenti o aiuti effettivi di ruolo presso reparti di chirurgia generale di policlinici universitari o di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Art. 54. — La frequenza nelle sale operatorie si inizierà dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva ad interventi operatori. Gli allievi hanno doveri e attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

Art. 55. — Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti.

Art. 56. — Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere gli esami annuali.

Art. 57. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali, triennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio.

Art. 58. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.

Art. 59. — Le tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributi generali	»	1.950
contributo di riscaldamento	»	7.000
contributo di laboratorio per esercitazioni	»	140.000
libretto di riconoscimento	»	1.300
indennità di schedatura	»	500

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 60. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in clinica pediatrica che conferisce il diploma di specializzazione in pediatria.

La sede della scuola è presso la clinica pediatrica di questa Università.

Art. 61. — La durata del corso è di tre anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 62. — L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 63. — Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non potrà essere superiore a 21 (ventuno).

Art. 64. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericoltura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Auxologia normale e patologica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericoltura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia;
Terapia pediatrica.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia;
Chirurgia pediatrica;
Odontoiatria;
Clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 65. — E' obbligatorio l'internato nella clinica pediatrica per i tre anni di corso con non più di due mesi di ferie all'anno. Riduzioni del periodo di internato saranno concesse per particolari casi dal direttore della scuola.

L'insegnamento, oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche, è impartito in forma individuale sulla scorta di casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame.

Art. 66. — Quanto all'abbreviazione di corso, dovrà decidere il consiglio della scuola per i candidati che abbiano il diploma di specializzazione in puericoltura o che siano in possesso di titoli pediatrici.

Art. 67. — Gli iscritti, alla fine del 1° anno di corso, hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie: auxologia normale e patologica, ortopedia e traumatologia infantile, psicologia dell'età evolutiva.

Alla fine del 2° corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un unico gruppo delle seguenti materie: patologia pediatrica, puericoltura, semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica, radiologia pediatrica, malattie infettive dell'infanzia, terapia pediatrica.

Alla fine del 3° corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un unico gruppo delle seguenti materie: clinica pediatrica, neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia, chirurgia pediatrica, odontoiatria, clinica otorinolaringoiatrica, per essere ammesso all'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 68. — Le tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributi generali	»	1.950
contributo di riscaldamento	»	7.000
contributo di laboratorio per esercitazioni	»	140.000
libretto di riconoscimento	»	1.300
indennità di schedatura	»	500

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 69. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della durata di tre anni, che conferisce il diploma in igiene e medicina preventiva. Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un terzo anno con i seguenti orientamenti differenziati:

sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, purchè abbiano sostenuto l'esame di igiene.

L'ammissione avviene per titoli e per esami.

Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei quattro orientamenti potranno essere iscritti al terzo anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti.

Analogamente, quelli che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in igiene e sanità pubblica, a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione, potranno essere iscritti al terzo anno di uno dei quattro orientamenti previsti, sempre nell'ambito della disponibilità dei posti. Non sono consentite altre abbreviazioni di corso.

Art. 70. — Oltre l'esame delle materie fondamentali specificate nell'art. 71 del presente statuto, gli allievi dovranno superare per ogni anno una delle materie complementari indicate per il rispettivo anno di corso.

Alla fine del tirocinio gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un argomento attinente le materie di insegnamento.

Art. 71. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Metodologia statistica e biometria;
2) Educazione sanitaria;
3) Psicologia;
4) Microbiologia;
5) Parassitologia;
6) Epidemiologia e profilassi generale;
7) Materie complementari: *a*) Chimica applicata all'igiene; *b*) Fisica applicata all'igiene; *c*) Igiene navale e dell'emigrazione.

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
4) Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
5) Demografia e statistica sanitaria;
6) Legislazione e organizzazione sanitaria;
7) Materie complementari: *a*) Geologia applicata all'igiene; *b*) Malattie tropicali; *c*) Malattie professionali e loro prevenzione.

3° *Anno*:

Indirizzo di sanità pubblica:

1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
2) Igiene edilizia e urbanistica;
3) Igiene dell'alimentazione;
4) Igiene e medicina scolastica;
5) Igiene ospedaliera;
6) Servizi di sanità pubblica;
7) Materie complementari: *a*) Diritto sanitario; *b*) Igiene mentale; *c*) Ispezione delle carni.

Indirizzo di laboratorio:

1) Microscopia applicata all'igiene;
2) Microbiologia applicata all'igiene;
3) Chimica clinica;
4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
6) Nozioni di anatomia e istologia patologica;
7) Materie complementari: *a*) Genetica; *b*) Chimica applicata all'igiene; *c*) Fisica applicata all'igiene.

Indirizzo di igiene e tecnica ospedaliera:

1) Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento e impianti sanitari;
3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
4) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;

6) Selezione ed istruzione professionale del personale ospedaliero;

7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico;

8) Materie complementari: *a*) Geriatria; *b*) Elementi di economia politica; *c*) Ispezione delle carni.

Indirizzo di igiene e medicina scolastica:

1) Auxologia normale e patologica;

2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;

3) Servizi di medicina scolastica;

4) Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;

5) Igiene dell'alimentazione;

6) Assistenza parascolastica;

7) Edilizia scolastica;

8) Materie complementari: *a*) Genetica; *b*) Igiene mentale; *c*) Malattie infettive.

Art. 72. — Le tasse, soprattasse e contributi per la iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributi generali	»	1.950
contributo di riscaldamento	»	7.000
contributo di laboratorio per esercitazioni	»	140.000
libretto di riconoscimento	»	1.300
indennità di schedatura	»	500

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 73. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di aver già preparazione e servizio specifici, e specifica attività scientifica di riconosciuto merito in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 74. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia e istologia patologica (biennale) 1°;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 1°.

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardio-vascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia e istologia patologica (biennale) 2°;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 2°.

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 3°.

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 4°.

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 5°.

Insegnamenti complementari:

Genetica medica;
Semeiotica oculistica (5° anno);
Semeiotica ginecologica (5° anno);
Psicologia medica (3° anno);
Radiologia;
Applicazioni diagnostiche e terapeutiche della medicina nucleare (3° e 4° anno);
Semeiotica dermatologica.

Art. 75. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 76. — Sono disponibili cinque posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà essere superiore ai venticinque.

Art. 77. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche, gli ambulatori, nonché di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 78. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del quinquennio.

Art. 79. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie oggetto del corso.

Art. 80. — Le tasse, soprattasse e contributi per la iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000

contributi generali . . . . L. 1.950
contributo di riscaldamento . . . . » 7.000
contributo di laboratorio per esercitazioni . . . . » 140.000
libretto di riconoscimento . . . . . » 1.300
indennità di schedatura . . . . . . » 500

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 81. — Il corso di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica ha la durata di quattro anni. Quando il numero dei candidati all'iscrizione al primo anno di corso superi il numero di otto, l'ammissione alla scuola avverrà a seguito di concorso, per titoli ed esami, concorso che deve essere espletato entro il mese di dicembre; le domande di iscrizione debbono essere presentate alla segreteria della scuola presso l'Università di Chieti entro il 30 novembre dell'anno accademico in corso.

Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione (prova scritta ed orale su temi di medicina generale o di anatomia patologica):

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) l'aver frequentato come medico o come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica o l'avervi preparato la tesi di laurea;

c) la documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

d) eventuali pubblicazioni attinenti alla materia.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione fosse inferiore a otto, il consiglio della scuola, a parere unanime, può decidere di non dare luogo agli esami di ammissione, ma può ammettere, senza altre formalità, i candidati al primo anno di corso. In tali casi l'ammissione potrà avvenire anche in base ai soli titoli presentati.

Art. 82. — Direttore della scuola di specializzazione è il titolare della cattedra, che dà il titolo alla scuola; egli è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Nel caso in cui il detto titolare non sia professore di ruolo, il direttore è scelto dalla facoltà fra i titolari di studio. Egli presiede il consiglio della scuola ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 83. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non deve essere superiore a venti.

Art. 84. — Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso.

Art. 85. — Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., debbono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio della clinica.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto (per le materie in programma nello anno) e l'esame finale di diploma, dopo un esame di profitto in clinica ostetrica e ginecologica.

La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre.

Non può essere iscritto all'anno successivo chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalle firme degli insegnanti delle rispettive materie.

Art. 86. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

A) Elementi di genetica e di eugenetica;
B) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
C) Fisiologia ostetrica;
D) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
E) Endocrinologia fisiologica;
F) Diagnostica ostetrica;
G) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

A) Tecnica operatoria ostetrica;
B) Diagnostica ginecologica;
C) Clinica ostetrica e ginecologica;
D) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa l'istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica).

3° *Anno*:

A) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
B) Istologia normale e patologia nel campo della specialità;
C) Puericultura prenatale;
D) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
E) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
F) Tecnica operatoria ginecologica;
G) Clinica ostetrica e ginecologica;
H) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

A) Puericultura post-natale e malattie del neonato;
B) Ostetricia e ginecologia forense;
C) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
D) Urologia ginecologica;
E) Chirurgia addominale extragenitale;
F) Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia.

Gli esami si fanno per gruppo di materie e i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola.

Art. 87. — A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto (media agli esami 9/10), gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Art. 88. — Per il conseguimento del diploma (votazione in settantesimi), l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Art. 89. — Le tasse, soprattasse e contributi per la iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue:

tassa di immatricolazione . . . . . L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . . » 18.000
soprattassa annuale per esami di profitto . . . . » 7.000

contributi generali . . . . L. 1.950
contributo di riscaldamento . . . . » 7.000
contributo di laboratorio per esercitazioni . . . . » 140.000
libretto di riconoscimento . . . . . » 1.300
indennità di schedatura . . . . . . » 500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8 foglio n. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1974, n. **786**.

Approvazione del nuovo statuto della cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Balbo » di Casale Monferrato.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Balbo » di Casale Monferrato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **787**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola, in Roma.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (INIPA), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **788**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Gaetano, in Santo Urbano.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova in data 22 ottobre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in località Balduina del comune di Sant'Urbano (Padova), e di S. Gaetano, in località Ca' Morosini dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1975, n. **4**.

Assegnazione di un posto di assistente ordinario alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 356, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'assegnazione alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli di un posto di assistente ordinario;

Considerato che l'assegnazione del predetto posto alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli è stata effettuata per mero errore materiale in quanto il posto stesso doveva, invece, essere attribuito alla cattedra di medicina del lavoro della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di che trattasi è rimasto inutilizzato in quanto non risulta coperto né da un assistente di ruolo né da un incaricato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 356, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di medicina del lavoro della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 100

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Programmi di esame per l'accesso ai ruoli dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di stabilire i programmi d'esame per i concorsi di accesso ai vari ruoli del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, relativo alla revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 1° aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Per i concorsi di accesso ai ruoli del personale amministrativo, sanitario, ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono stabiliti i programmi di esame specificati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i concorsi di accesso ai ruoli del personale di ragioneria e del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono stabiliti i programmi di esame specificati nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per i concorsi di accesso al ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è stabilito il programma di esame specificato nell'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 117

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CARRIERA DIRETTIVA

Concorso per vice direttore nel ruolo amministrativo

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) diritto e procedura penale;
2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) diritto civile, con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;
b) ordinamento degli istituti di prevenzione e di pena;
c) nozioni di criminologia;
d) legislazione relativa ai tribunali per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;
e) nozioni di psicologia generale e di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
f) nozioni di legislazione sociale del lavoro con riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;
g) nozioni di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria;
h) statistica, con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

Concorso per direttore (parametro 307) *nel ruolo amministrativo riservato agli impiegati delle carriere di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.*

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) diritto e procedura penale con particolare riferimento agli aspetti che ineriscono allo stato detentivo o limitativo della libertà personale dell'individuo;
2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) aspetti giuridici e tecnici dell'esecuzione penitenziaria;
b) diritto civile con particolare riguardo ai diritti delle persone, ai diritti delle obbligazioni;
c) nozioni di contabilità dello Stato, con particolare riguardo alla contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
d) legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;
e) nozioni di psicologia generale;
f) nozioni di statistica con riferimento alle statistiche penitenziarie.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a medico in prova nel ruolo del personale sanitario

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) clinica delle malattie mentali;
2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) medicina sociale;
b) esame clinico pratico di un soggetto.

Concorso per la nomina a direttore sanitario (parametro 307), *riservato agli impiegati della carriera di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.*

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) malattie nervose e mentali con riferimenti criminologici e medico-legali;
2) tecnica psichiatrica giudiziaria.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) medicina sociale;
b) aspetti giuridici e tecnici dell'esecuzione penitenziaria;
c) antropologia criminale.

Concorso, per titoli ed esami, per ispettore tecnico industriale o agrario nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) tecnica industriale o agraria, a seconda che si tratti di conferimento del posto di ispettore tecnico industriale o agrario;
2) contabilità di Stato e contabilità carceraria con particolare riguardo alla contabilità delle aziende industriali o agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e nozioni di criminologia;
b) elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
c) legislazione sociale del lavoro con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;
d) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;
e) elementi di statistica penitenziaria.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CARRIERA DI CONCETTO

Concorso per ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) diritto amministrativo;
2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

b) contabilità di Stato, con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

c) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

d) nozioni di legislazione sociale del lavoro;

e) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Concorso per ragioniere principale (parametro 255) riservato agli impiegati delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) ragioneria pubblica e privata;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo alla contabilità carceraria.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

c) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

d) statistica penitenziaria;

e) legislazione sociale del lavoro.

Concorso per tecnico principale industriale (parametro 260) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) costruzioni industriali, con particolare riguardo alle tecniche costruttive attinenti alla edilizia carceraria oppure tecnica meccanica o elettrotecnica generale;

2) esecuzione di un progetto grafico di costruzione di un laboratorio industriale carcerario oppure disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione o impianti elettrici e costruzioni elettrotecniche.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

c) statistica penitenziaria;

d) nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Concorso per tecnico principale agrario (parametro 260) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) tecnica agraria;

2) contabilità delle aziende agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende agrarie;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria e di contabilità di Stato.

Concorso per tecnico agrario in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) tecnica agraria;

2) contabilità delle aziende agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende agrarie;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria e di contabilità di Stato.

Concorso per tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

PROVE SCRITTE:

1) tecnologia meccanica o elettrotecnica generale;

2) meccanica applicata alle macchine o impianti elettrici e costruzioni elettrotecniche.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) elementi di diritto, di economia e statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

d) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

ALLEGATO C

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CARRIERA ESECUTIVA

Concorso per la nomina a coadiutore nel ruolo dei coadiutori dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

PROVA SCRITTA:

1) tema di cultura generale.

La prova pratica avrà per oggetto: dattilografia.

Il colloquio avrà per oggetto:

a) cultura generale;

b) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

c) nozioni sul rapporto di pubblico impiego relative ai diritti e doveri dell'impiegato;

d) principi generali di statistica.

Concorso per la nomina a coadiutore principale in prova (parametro 183) nel ruolo dei coadiutori dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie o del personale operaio dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

PROVA SCRITTA:

Ordinamento degli archivi amministrativi, con particolare riguardo ai servizi penitenziari.

La prova pratica avrà per oggetto: dattilografia.

Il colloquio avrà per oggetto la stessa materia della prova scritta ed inoltre:

a) nozioni elementari di diritto pubblico sull'ordinamento della Repubblica e sul rapporto di pubblico impiego;

b) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

c) elementi di statistica con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

(753)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Istituzione dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Oristano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, ed il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2127;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale i citati uffici dell'industria e del commercio hanno assunto la denominazione di uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 3 della legge 16 luglio 1974, n. 306, relativa all'istituzione della provincia di Oristano, per il quale i Ministeri competenti sono stati delegati ad emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Sentita la regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti nella provincia di Oristano, con sede nel capoluogo, l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Le spese relative al personale ed al funzionamento dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Oristano, in base all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, e, in attesa che questa possa iniziare il suo normale funzionamento, sono anticipate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Oristano sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e negli albi delle provincie di Cagliari, Nuoro e Oristano e negli albi dei comuni della provincia di Oristano.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1974
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 204

(873)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIX Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dal 28 maggio all'8 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(569)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine e affini - Siba », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazio-

nale bottoni, materie prime, macchine e affini - Siba », che avrà luogo a Piacenza dal 30 maggio al 2 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(571)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione », che avrà luogo a Bologna dal 28 maggio all'8 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(570)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1975.

Modificazioni degli elenchi relativi alle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e delle merci avocate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, modificato con i decreti ministeriali 30 novembre 1972 e 20 ottobre 1973, concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;

Visto il regolamento n. 121/67 del Consiglio delle Comunità europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento n. 805/68 del Consiglio delle Comunità europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1853/74 con il quale è stato escluso il ricorso al regime della temporanea importazione per i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 805/68 destinati alla fabbricazione dei prodotti contemplati nello stesso articolo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1854/74 con il quale è stato escluso il ricorso al regime della temporanea importazione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento n. 121/67, destinati alla fabbricazione dei prodotti contemplati nello stesso paragrafo;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 settembre 1974 concernente le disposizioni per l'applicazione della direttiva relativa al regime di perfezionamento attivo per quanto riguarda alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e delle carni suine;

Ritenuto che ai fini della esatta applicazione della citata direttiva del 17 settembre 1974 è necessario apportare modificazioni ed aggiunte al citato decreto ministeriale 22 luglio 1972 per quanto attiene alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e delle carni suine;

Ritenuto il parere espresso nella seduta del 1° ottobre 1973 dal Comitato consultivo di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

Salvo il disposto di cui all'art. 2 del presente decreto, sono depennate dall'allegato II al decreto ministeriale 22 luglio 1972 le seguenti voci doganali:

01.02 ex A
01.03 ex A
02.01 - A II a
A III a
02.05 - A
02.06 B ex I
02.06 B ex II.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 settembre 1974, ferme restando le disposizioni di cui ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1853/74 e n. 1854/74, ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è avocato il rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per le merci di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è subordinato al verificarsi delle condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 177 e alla lettera *a*) dell'art. 178 del citato testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

ELENCO DELLE MERCI LA CUI TEMPORANEA IMPORTAZIONE E' AVOCATA AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 178 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, n. 43.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
02.01 A II a)	Carni commestibili, della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II b)	Frattaglie commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II c)	Frattaglie della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.05 A e B	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca) e grasso di maiale non pressato nè fuso, nè estratto con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
02.06 B	Carni e frattaglie, commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
02.06 C I a)	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
02.06 C I b)	Frattaglie commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato diverso da quello di oca o di anatra
16.02 B III a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica
16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina

(820)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973, 5 novembre 1973, 15 gennaio 1974, 18 aprile 1974, 6 luglio 1974 e 18 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(832)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure, ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure, ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto con effetto dal 2 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure, ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(835)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 ottobre 1971, già modificato dal decreto ministeriale 10 agosto 1972, concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonché per l'applicazione del predetto beneficio fiscale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971 concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonché norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1972 concernente modificazioni al decreto ministeriale 27 ottobre 1971;

Ritenuta l'opportunità di impiegare, al posto del « furfurolo », il « nonilfenolo » quale sostanza adulterante degli oli da gas suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1972, è sostituito dal seguente:

« I predetti oli da gas devono essere, inoltre, adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi cento di nonilfenolo e grammi cento di di-n-butilftalato o di-isobutilftalato, tecnicamente puri, nonché grammi sei di « Rosso Somalia LRD », colorante liquido classificato nel Colour Index - Edizione III - come Solvent Red 161, in miscela tra loro ».

Art. 2.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane sono autorizzati a consentire, fino ad esaurimento delle scorte esistenti negli impianti presso i quali può effettuarsi l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi ammessi, che la predetta adulterazione avvenga con l'impiego, nella misura di grammi cinque per quintale, del furfurolo previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1972.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(872)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna) con effetto dal 20 maggio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(834)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantalonificio Biesse con sede in Faenza (Ravenna) con effetto dal 20 maggio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse con sede in Faenza (Ravenna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(833)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli) con effetto dall'8 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(852)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 80 del regolamento organico del personale dell'Ente medesimo nel testo modificato con delibera 4 marzo 1974, approvata con decreto interministeriale 22 aprile 1974;

Vista la delibera in data 22 novembre 1974, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ha nominato il direttore superiore sig. Sergio Guerrieri direttore generale dell'Ente;

Ritenuto di procedere alla approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 22 novembre 1974, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ha proceduto alla nomina del direttore superiore sig. Sergio Guerrieri a direttore generale dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(981)

DECRETO PREFETTIZIO 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 0405 Gab. in data 13 febbraio 1974, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 13 febbraio 1974-12 febbraio 1977;

Vista la nota n. 7008, in data 9 gennaio 1975, con la quale il medico provinciale comunica che la sede provinciale I.N.A.M. con lettera datata 12 dicembre 1974 ha designato quale proprio rappresentante in seno al predetto consesso, in sostituzione del dott. Giovanni Casula, il dott. Onofrio Piras, dirigente sanitario di quell'Istituto;

Ritenuta la necessità di provvedere in conseguenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Onofrio Piras, dirigente sanitario dell'I.N.A.M., è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Giovanni Casula.

Cagliari, addì 16 gennaio 1975

Il prefetto: MARONGIU

(578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1975:

Chiodi Daelli Enrico, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

Giacone Teresa, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Pagliuso Thea, notaio residente nel comune di Montichiari, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Palermo.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Gualtieri Sicaminò, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia.

(900)

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1975:

Becchetti Paolo, notaio residente nel comune di Palmoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto.

Sabattini Decio Francesco, notaio residente nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cesena, stesso distretto.

Prever Enrico, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Barone Roberto, notaio residente nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Rebuffo Romano, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Pinerolo, stesso distretto.

Ramondelli Giuseppe, notaio residente nel comune di Ofena distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Santadi, distretto notarile di Cagliari.

Soresi Leonardo, notaio residente nel comune di Busachi, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara.

Cortese Giulio, notaio residente nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Varallo, stesso distretto.

(901)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1974, n. 18487, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1975, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 106, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 23.545.735 (lire ventitremilionicinquecentoquarantacinquemilasettecentotrentacinque), la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria per i terreni siti in agro di Monteverdi Marittimo (Pisa), espropriati al nome della « Beni Ristici », Società anonima toscana, in Milano, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1952), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 22 giugno 1966, n. 99.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 23.545.000 (lire ventitremilionicinquecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(903)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1974, registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 131, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile, in quanto esperito contro un atto non definitivo, il ricorso straordinario in data 26 giugno 1972, proposto dal sig. Savoia Enzo avverso il provvedimento di diniego di concessione dei benefici fiscali previsti dalla legge per la costituzione di proprietà coltivatrice, emanato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova, in data 21 marzo 1972.

Al ricorrente è riconosciuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119, il beneficio dell'errore scusabile e, di conseguenza, l'interessato potrà presentare, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 16, ricorso al presidente della giunta regionale della Lombardia, avverso il provvedimento 21 marzo 1972 dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia decisoria del ricorso straordinario de quo.

(902)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 106, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 26 settembre 1972, con il quale è stato respinto il ricorso prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Salerno 3 febbraio 1970 con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Salerno, rione Pastena.

(647)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 110, è stato accolto il ricorso presentato il 19 dicembre 1972 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, società incorporante la S.p.a. Rialto, avverso il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 5 agosto 1972 con il quale è stato respinto il ricorso prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Modena in data 5 maggio 1971 con il quale era stata negata, alla suddetta società Rialto l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Vignola.

(648)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 61, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai signori Valente Domenico e Valente Giuseppa avverso il mancato accoglimento da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle loro istanze intese ad ottenere l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

(842)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 62, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Carnimeo Domenico avverso il provvedimento 17 gennaio 1972, n. XII/326, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Bari, in veste di consiglio di amministrazione del personale, ha proceduto allo scrutinio, per merito comparativo, per il conferimento di cinque posti nella qualifica di primo segretario o primo ragioniere nella carriera di concetto.

(843)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 marzo 1971 dall'Opera nazionale invalidi di guerra contro la Banca d'Italia al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del diniego di assunzione, nel ruolo della carriera ausiliaria, dell'invalido di guerra sig. Natale Proietti Orlandi.

(942)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 230, è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto in data 30 luglio 1970 dal sig. Francesco Mazzacuva contro il Banco di Napoli, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento, adottato dal comitato direttivo dello Istituto il 13 febbraio 1970, con il quale è stato escluso dalla promozione a funzionario di direzione, grado 7°.

(943)

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 1° febbraio 1975

(853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,80	645,80	645,89	645,80	641 —	645,70	645,75	645,80	645,80	645,50
Dollaro canadese	647,05	647,05	646,50	647,05	642,15	647,10	647,20	647,05	647,05	647 —
Franco svizzero	254 —	254 —	254,10	254 —	256,60	254,05	253,75	254 —	254 —	254 —
Corona danese	114,44	114,44	114,60	114,44	114,95	114,45	114,50	114,44	114,44	114,40
Corona norvegese	126,68	126,68	126,80	126,68	126,95	126,65	126,80	126,68	126,68	126,65
Corona svedese	158,90	158,90	159,30	158,90	159,90	158,80	159 —	158,90	158,90	158,90
Fiorino olandese	262,66	262,66	263,40	262,66	263,15	262,60	262,83	262,66	262,66	262,65
Franco belga	18,183	18,183	18,23	18,183	18,32	18,18	18,19	18,183	18,18	18,19
Franco francese	148 —	148 —	148,50	148 —	148,65	148,10	148,26	148 —	148 —	148 —
Lira sterlina	1530,95	1530,95	1531 —	1530,95	1524,50	1530,90	1531 —	1530,95	1530,95	1530,95
Marco germanico	271,15	271,15	274,70	271,15	273,90	271,10	271,35	271,15	271,15	271,10
Scellino austriaco	38,194	38,194	38,28	38,194	38,52	38,18	38,25	38,194	38,19	38,20
Escudo portoghese	26,298	26,298	26,33	26,298	26,35	26,28	26,30	26,298	26,29	26,85
Peseta spagnola	11,475	11,475	11,48	11,475	11,40	11,45	11,46	11,475	11,47	11,45
Yen giapponese	2,177	2,177	2,17	2,177	2,145	2,17	2,1718	2,177	2,17	2,17

Media dei titoli del 5 febbraio 1975

Rendita 5 % 1935	95,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,150
» 5 % (Ricostruzione)	91,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,850
» 5 % (Città di Trieste)	88,050
» 5 % (Beni esteri)	87,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,250
» 5,50 % » » 1968-83	81,200
» 5,50 % » » 1969-84	81,850
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,150
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,575
» poliennali 7 % 1978	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1975

Dollaro USA	645,775
Dollaro canadese	647,125
Franco svizzero	253,875
Corona danese	114,47
Corona norvegese	126,74
Corona svedese	158,95
Fiorino olandese	262,745
Franco belga	18,186
Franco francese	148,13
Lira sterlina	1530,975
Marco germanico	271,25
Scellino austriaco	38,222
Escudo portoghese	26,299
Peseta spagnola	11,467
Yen giapponese	2,174

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 3 giugno 1974 al 7 luglio 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1272/74, n. 1340/74, n. 1422/74, n. 1481/74, n. 1545/74, n. 1585/74, n. 1629/74 e n. 1680/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3 giugno 1974 al 23 giugno 1974		dal 24 giugno 1974 al 30 giugno 1974		dal 1° luglio 1974 al 7 luglio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo					
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:						
		A. delle specie domestiche:						
		II. altri:						
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	11.686,77	17.500,96	11.686,77	19.978,72	15.724,52	19.978,72
		b. non nominati:						
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	11.686,77	—	11.686,77	—	15.724,52	—
		2. altri:						
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	17.500,96	—	19.978,72	—	19.978,72
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	11.686,77	17.500,96	11.686,77	19.978,72	15.724,52	19.978,72
			Peso netto					
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:						
		A. carni:						
		II. della specie bovina:						
		a. domestica:						
		1. fresche o refrigerate:						
		aa. di vitello, presentate in:						
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . . .	22.205,14	33.251,82	22.205,14	37.959,57	29.876,94	37.959,57
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	17.763,69	26.601,74	17.763,69	30.367,51	23.901,13	30.367,51
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	26.645,89	39.901,90	26.645,89	45.551,62	35.852,05	45.551,62

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3 giugno 1974 al 23 giugno 1974		dal 24 giugno 1974 al 30 giugno 1974		dal 1° luglio 1974 al 7 luglio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:						
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:						
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	33.251,82	—	37.959,57	—	37.959,57
	02.01-075	b'. altri	22.205,14	33.251,82	22.205,14	37.959,57	29.876,94	37.959,57
		beta. quarti anteriori:						
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	26.601,74	—	30.367,51	—	30.367,51
	02.01-095	b'. altri	17.763,69	26.601,74	17.763,69	30.367,51	23.901,13	30.367,51
		gamma. quarti posteriori:						
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	39.901,90	—	45.551,62	—	45.551,62
	02.01-115	b'. altri	26.645,89	39.901,90	26.645,89	45.551,62	35.852,05	45.551,62
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:						
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	33.307,36	49.877,74	33.307,36	56.939,35	44.814,70	56.939,35
	02.01-150	beta. pezzi disossati	38.099,12	57.053,27	38.099,12	65.130,91	51.261,86	65.130,91
		2. congelate:						
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	24.624,52	24.624,52	24.624,52	24.624,52	31.032,52	31.032,52

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3 giugno 1974 al 23 giugno 1974		dal 24 giugno 1974 al 30 giugno 1974		dal 1° luglio 1974 al 7 luglio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	19.699,62 (*d*)	19.699,62 (*d*)	19.699,62 (*d*)	19.699,62 (*d*)	24.826,02 (*d*)	24.826,02 (*d*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	30.780,47	30.780,47	30.780,47	30.780,47	30.790,47	38.790,47
		dd. altri pezzi:						
	02.01-220	alfa. non disossati	36.937,14	36.937,14	36.937,14	36.937,14	46.549,14	46.549,14
		beta. disossati:						
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	30.780,47 (*d*)	30.780,47 (*d*)	30.780,47 (*d*)	30.780,47 (*d*)	38.790,47 (*d*)	38.790,47 (*d*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	30.780,47 (*d*)	30.780,47 (*d*)	30.780,47 (*d*)	30.780,47 (*d*)	38.790,47 (*d*)	38.790,47 (*d*)
	02.01-270	c'. altri	42.354,03 (*d*)	42.354,03 (*d*)	42.354,03 (*d*)	42.354,03 (*d*)	53.375,79 (*d*)	53.375,79 (*d*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:						
		C. altre:						
		I. della specie bovina domestica:						
		a carni:						
	02.06-920	1. non disossate .	33.307,36	49.877,74	33.307,36	56.939,35	44.814,70	56.939,35
	02.06-940	2. disossate	38.099,12	57.053,27	38.099,12	65.130,91	51.261,86	65.130,91

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni **previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1063/74.**

(794)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Anzola dell'Emilia

Con delibera della giunta regionale 23 novembre 1974, n. 3209, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 10 dicembre 1974, con prot. n. 3328/3362) è stata approvata la variante alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, adottata dal comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 6 marzo 1974, n. 102.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 22, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(597)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Belmonte Calabro.

Con decreto del presidente della regione Calabria 17 settembre 1974, n. 1066 in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 320, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Belmonte Calabro (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 61 del 13 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(720)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi speciali, per titoli, ai fini dell'inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 gennaio 1974, n. 5, concernente l'inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, n. 7163, con il quale sono state ripartite per qualifiche le dotazioni organiche recate in aumento per gli inquadramenti di cui alla sopra citata legge 7 gennaio 1974, n. 5;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) n. P.2.1.1/ in data 5 ottobre 1974;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 33 del 15 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

In conformità all'art. 1 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, sono indetti cinque concorsi speciali, per titoli, per le qualifiche e posti complessivi appresso indicati, ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni assunto dall'Azienda in gestione diretta, che siano stati occupati per detto servizio alla data del 1° settembre 1972:

	Numero dei posti
segretario tecnico	15
applicato tecnico	33
capo tecnico	79
operaio qualificato	395
manovale	954

I posti messi a concorso per le qualifiche sopra indicate sono ripartiti fra le diverse sedi compartimentali, come specificato all'art. 12.

Art. 2.

L'inquadramento viene effettuato salva l'eccezione di cui al penultimo comma del successivo art. 5, mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate dai dipendenti nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1972 ed il 31 agosto 1972.

Qualora la promiscuità delle prestazioni rese dal dipendente nel periodo sopra indicato precluda la possibilità di individuare la mansione di prevalente utilizzazione, il dipendente stesso ha titolo a concorrere all'inquadramento nelle diverse qualifiche ferroviarie corrispondenti alle diverse mansioni espletate, salvo l'obbligo di opzione per l'una o l'altra qualifica all'atto dell'assunzione in prova.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali di cui al precedente art. 1, sono considerati occupati per il servizio da esso previsto oltre ai dipendenti in attività lavorativa alla data del 1° settembre 1972, anche coloro, che pur materialmente assenti, continuavano ad intrattenere rapporto di lavoro per l'espletamento del servizio stesso con l'impresa appaltatrice.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere prodotta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'ufficio personale del compartimento presso il quale i candidati prestavano la propria opera alla data del 1° settembre 1972 alle dipendenze delle imprese appaltatrici del servizio di cui al precedente art. 1.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere, a pena di nullità, tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 5.

Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di effettiva assunzione in impiego, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima, e non devono aver superato il 50° anno di età al 22 febbraio 1974, data di entrata in vigore della legge 7 gennaio 1974, n. 5. Tale limite è elevato a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di limiti di età a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Non potranno essere assunti i candidati esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso, alla scadenza del termine previsto al primo comma del precedente art. 4, del titolo di studio prescritto dall'art. 10 dello stato giuridico del personale ferroviario per l'ammissione ai pubblici concorsi per le qualifiche di inquadramento.

In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza del titolo di studio di licenza elementare l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di prova il titolo stesso.

Art. 6.

La competenza ad escludere dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali.

Art. 7.

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare con i criteri delle visite di revisione, il possesso dei requisiti di idoneità fisica alle mansioni della qualifica di inquadramento.

L'esito dell'accertamento verrà notificato agli interessati; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita di appello di tale giudizio; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire dagli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso, il quale provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione in prova.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non scaduto di validità.

L'utilizzazione del personale avverrà nelle mansioni per le quali sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 7 gennaio 1974, n. 5, sono incaricate di curare l'istruttoria delle domande ad esse trasmesse dai rispettivi uffici personale compartimentali ed in particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti di utilizzazione presso le imprese appaltatrici ed i periodi di tale utilizzazione, devono accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle loro domande, servendosi all'uopo di ogni elemento e dato utile ricavabile dalle documentazioni esistenti agli atti dell'Azienda e, se necessario, anche attraverso dichiarazioni da richiedere alle imprese presso le quali gli interessati stessi hanno prestato servizio o ad uffici pubblici.

Art. 9.

I candidati ammessi ai concorsi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, saranno compresi in graduatorie compartimentali, distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato.

Tali graduatorie saranno compilate dalle commissioni esaminatrici assegnando il punteggio seguente:

	Punti
per ogni giornata di servizio in mansioni corrispondenti a quelle della qualifica di graduatoria .	0,2
per ogni giornata di servizio in mansioni corrispondenti a quelle di qualifica superiore alla qualifica di graduatoria	0,3
per ogni giornata di servizio in mansioni corrispondenti a quelle di qualifica inferiore alla qualifica di graduatoria	0,1

A parità di punteggio complessivo saranno applicati i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie compilate per ciascuna qualifica, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore di determinate cotegorie di cittadini nonchè ai sensi della lettera *a*) dell'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425 a favore dei figli dei dipendenti o ex dipendenti della Azienda.

I titoli che danno diritto a preferenze nella graduatoria e a riserve dei posti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stabilito al primo comma del precedente art. 4.

A tal uopo i concorrenti saranno invitati a far pervenire all'Azienda nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare i predetti titoli di preferenza e di riserva di posti.

Le graduatorie di ciascun concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte degli interessati dei requisiti per l'ammissione in impiego.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonchè la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari.

I modi e le forme dei documenti di cui al presente articolo saranno specificate dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

Art. 11.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 12.

La ripartizione per compartimenti e per qualifiche dei posti messi a concorso di cui all'art. 1, è la seguente:

Compartimento	Segretari tecnici	Applicati tecnici	Capi tecnici	Operai qualificati	Manovali
Torino	1	3	5	40	90
Milano	1	4	12	73	158
Verona	1	2	1	12	31
Venezia	1	2	4	20	41
Trieste	1	1	2	10	72
Genova	1	2	5	38	59
Bologna	1	2	4	19	42
Firenze	1	3	5	28	71
Ancona	1	2	4	5	42
Roma	1	3	13	64	132
Napoli	1	2	5	29	48
Bari	1	4	7	20	48
Reggio Calabria	1	1	4	10	32
Palermo	1	1	7	21	36
Cagliari	1	1	1	6	52
TOTALE . . .	15	33	79	395	954

Art. 13.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti; addì 10 gennaio 1975
Registro n. 65 Trasporti, foglio n. 123

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . .), presa conoscenza del decreto ministeriale 21 novembre 1974 con il quale sono stati banditi concorsi speciali, per titoli, per l'inquadramento nei ruoli organici dell'azienda delle ferrovie dello Stato del personale dipendente dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni, domanda di parteciparvi per la qualifica di . . . . ., dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel decreto stesso.

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero di codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . .

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito il . presso la seguente scuola . . (tale dichiarazione dovrà essere fatta solo dagli aspiranti all'inquadramento, che siano già in possesso del titolo di studio. Coloro che, invece, ne siano ancora sprovvisti, avranno cura di presentarlo entro e non oltre il periodo di prova come stabilito all'art. 5 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver mai prestato servizio presso altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . ., in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti imprese appaltatrici di servizi ferroviari . . . . . . (indicare le imprese, la durata del servizio prestato presso ciascuna di esse (i richiedenti avranno cura di annotare le date esatte di inizio e di cessazione della propria attività lavorativa presso ciascuna impresa), nonchè l'impianto o gli impianti ferroviari presso i quali si è svolto detto servizio);

di essere stato occupato e materialmente presente al lavoro (in caso di assenza specificarne il motivo) alla data del 1° settembre 1972 nel servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori alle dipendenze dell'impresa appaltatrice . . . (precisare la ditta) presso l'impianto ferroviario . . . (indicare quale, nonchè la sede di ubicazione del medesimo);

di aver espletato in particolare nel periodo fra il 1° marzo 1972 ed il 31 agosto 1972 la seguente o le seguenti mansioni . . . .

Firma . . . . . .
(da autenticare come previsto all'art. 4 del decreto)

(964)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per soli titoli, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli titoli, a centootto posti di segretario comunale in prova (parametro 190)

Il numero dei posti a concorso sarà maggiorato in ragione di un terzo di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1975.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso solamente i candidati che alla data del 12 dicembre 1972, (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749) risultino in servizio non di ruolo con l'incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato in tale posizione un periodo ininterrotto di almeno due anni e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 45, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, i requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1975.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per soli titoli a posti di segretario comunale in prova ed indicare:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

Devono, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal prefetto attestante che il candidato alla data del 12 dicembre 1972 era in servizio nella qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale (reggente o supplente) ed a tale data ha espletato per un periodo ininterrotto di almeno due anni le anzidette funzioni;

b) un certificato attestante il conseguimento di una delle lauree elencate all'art. 2, punto *B*), con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

c) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di laurea ed altri titoli di studio, ecc.);

d) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina secondo la vigente normativa;

e) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di quarantacinque anni.

Il servizio di ruolo prestato presso le amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

f) un elenco in carta libera in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

g) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra o invalidi civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati mutilati invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) certificato dello stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 6 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 6 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I candidati, che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione; tale prova facoltativa consiste in un colloquio e qualora il candidato dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua francese e viceversa, potrà conseguire una votazione sino ad un massimo di punti due in aggiunta a quella riportata nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L.	116.375
indennità integrativa mensile	»	48.400
assegno perequativo	»	66.958
Totale lordo mensile	L.	231.725

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L.	157.412
indennità integrativa mensile	»	48.400
assegno perequativo	»	67.587
Totale lordo mensile	L.	273.399

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica del candidato mediante visita di controllo.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 30 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CORONAS

(861)

Concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentosedici posti di segretario comunale in prova (parametro 190).

Il numero dei posti a concorso sarà maggiorato in ragione di due terzi di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1975, nonchè di quelli non attribuiti a seguito dell'espletamento del concorso, per soli titoli, per la nomina a segretario comunale della qualifica iniziale indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.T in data 30 gennaio 1975.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32, salvo in casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti, dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1975.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova ed indicare:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

Devono, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato attestante il conseguimento di una delle lauree di cui al precedente art. 2, punto *B*), con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

b) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

c) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

d) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione relativa ai soli titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; diploma di altre lauree conseguite con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1975.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

3) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

4) nozioni di diritto civile;

5) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

6) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

7) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

8) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

9) legislazione sociale;

10) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

11) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione. Tale prova facoltativa di lingua francese consiste in un colloquio che, se superato favorevolmente, da titolo all'attribuzione sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14 *e* 15 *luglio* 1975, *con inizio alle ore* 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dallo art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel colloquio sulla lingua francese di cui all'art. 6 il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua francese e viceversa.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) certificato dello stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9 un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L. 116.375
indennità integrativa mensile	» 48.400
assegno perequativo	» 66.958
Totale lordo mensile . . .	L. 231.725

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L. 157.412
indennità integrativa mensile	» 48.400
assegno perequativo	» 67.587
Totale lordo mensile . . .	L. 273.399

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 31 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CORONAS

(862)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto	punti	77,09	su 132
2. Raglianti dott. Luigi . .	»	72,53	»
3. Boianelli dott. Fernando . .	»	69,22	»
4. Piceno dott. Emerico	»	66,40	»
5. Fargnoli dott. Pietro	»	57,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(1001)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pisa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1. Nuzzi dott. Saverio	punti	87,50	su 132
2. Montefusco dott. Gerardo	»	86 —	»
3. Antinori dott. Giovanni	»	82,74	»
4. Tollis dott. Aldo	»	81,40	»
5. Seclì dott. Ernesto	»	79,39	»
6. Bay dott. Piero	»	79,03	»
7. Pasquale dott. Giusto	»	75,68	»
8. Lopez dott. Ugo	»	75,49	»
9. Boianelli dott. Fernando	»	69,73	»
10. Repetti dott. Gino	»	69,01	»
11. Simini dott. Giuseppe	»	68,05	»
12. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
13. Piceno dott. Emerico	»	65,20	»
14. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(998)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Gorizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Gorizia, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto	punti	79,39	su 132
2. Raglianti dott. Luigi	»	76,21	»
3. Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
4. Simini dott. Giuseppe	»	69,55	»
5. Orlando Zon dott. Italo	»	68,93	»
6. Piceno dott. Emerico	»	67,20	»
7. Senni dott. Giulio	»	64,53	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(999)

Cancellazione della segreteria comunale di Montalbano Jonico dall'elenco delle sedi messe a concorso con decreto ministeriale 27 luglio 1974.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie di comuni della classe seconda tra le quali è stata compresa quella di Montalbano Jonico (Matera);

Visto il decreto n. 17200.C.2 in data 21 gennaio 1975, con il quale l'anzidetto comune è stato depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda e incluso tra quelli della classe terza a seguito della legge regionale della Basilicata n. 12 in data 15 luglio 1974, con la quale la frazione di Scanzano è stata distaccata dal comune di Montalbano Jonico e costituita in comune autonomo con la denominazione di Scanzano Jonico;

Considerato che, pertanto, la segreteria del comune di Montalbano Jonico deve essere depennata dal concorso sopraindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

La segreteria del comune di Montalbano Jonico, è depennata dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, in premessa citato.

Roma, addì 30 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(863)

Proroga della presentazione delle domande di partecipazione e diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti medici di polizia in servizio permanente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1974, registro n. 28 Interno, foglio n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 dell'11 novembre 1974, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti medici di polizia in servizio permanente;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto che stabilisce il termine per la presentazione delle domande nella durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Ritenuto che a causa del limitatissimo numero delle domande pervenute è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti medici di polizia in servizio permanente è prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Le prove scritte di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del bando di concorso si svolgeranno nei giorni 14 e 15 maggio 1975, alle ore 8, in Roma, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza via Pier della Francesca n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 374

(965)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1975

Vista la delibera del comitato esecutivo del 28 gennaio 1975, è bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Possono partecipare al concorso predetto anche i figli ed orfani dei dipendenti non iscritti al predetto fondo, purchè abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. e sempreché non siano iscritti ad altri fondi che eroghino assistenza climatica.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

Colonie marine: posti 6585, in turni di 28 giorni ciascuno;

Colonie montane: posti 4000, in turni di 28 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'Ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in Colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 marzo 1975 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.S.1-A.S.1/*ter* A, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (mod. A.S.1/*ter* A) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 15 marzo 1975. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale avente titolo all'assistenza climatica, come sopra specificato;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1967, alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1967;

b) alla vaccinazione antidifterica, o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1972, salvo esoneri di legge in relazione all'età;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1975 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1974 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata, con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro per la sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'Ente.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito alla ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente e dallo stesso direttamente gestite, o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonchè in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali.

Coloro che non fossero provvisti della scheda modello A.S.1/*ter* A debitamente compilata nelle parti A e B, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

L'ammissione e la permanenza in colonia so ɔ subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.S.1/*ter* A, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (due pigiami o camicie da notte, quattro mutande, tre magliette intime, quattro paia di calzini, quattro fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane indumenti di lana (maglietta pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe invernali e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e tre asciugamani.

Il tutto dovrà essere contenuto in apposito sacchetto di tela bianca (possibilmente di cm. 30 × 40) o valigetta recanti l'indicazione del nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie , alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le spese di viaggio in seconda classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla direzione generale dell'Ente (Servizio attività sociali, via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dei documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1975.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle competenti autorità sanitarie è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare di bambini in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare agli stessi cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il presidente: CRUCIANI

(864)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972, registro n. 58 Istruzione, foglio n. 333, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese;
Visto il citato decreto ministeriale 26 ottobre 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'8 novembre 1972 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 9 dicembre 1972; Visto che entro detto termine non è pervenuta alcuna domanda;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1970, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 56, ribandito con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1971, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese;
Visto che con decreto ministeriale 28 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 88, è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi,

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1974
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 257

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . . (provincia di . . . .) il . . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Pino Torinese, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 82, foglio n. 257, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 10 febbraio 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .. . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . .;
6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);
7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . .

. . sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito . . . .

Luogo a data . . . . . .

. . . .
Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estermi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa 'a non menzione nei certificati rilasciati

dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

a) conoscenza generale di astronomia teorica e pratica;
b) fondamenti di elettronica teorica e applicata;
c) istrumenti elettronici da laboratorio;
d) macchine calcolatrici elettroniche.

(398)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Grosseto n. 649 del 23 febbraio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 1972;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni effettuate, dall'ordine dei veterinari e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi:

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato nel modo seguente:

Presidente:

Vecoli dott. Marcello, funzionario amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

Bindi dott. Giovanni, funzionario amministrativo della regione Toscana;

Tasselli prof. Elio, dirigente superiore in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Firenze;

Rombola prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;

Romagnoli prof. Aldo, docente in clinica medica veterinaria;

Mambrini dott. Ivan, veterinario condotto di Manciano.

Segretario:

Angiolini Maria Pia, assistente amministrativa della regione Toscana.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio veterinario provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica parte 1ª, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale stesso, all'albo pretorio della prefettura di Grosseto e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(530)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Udine n. 9857 del 25 ottobre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattordici posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1971 è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Barillari dott. Abramo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Udine;

Severini dott. Carlo, medico provinciale di Pordenone;

Slavich prof. Ervino, primario medico dell'ospedale civile di Udine;

Pittoni dott. Gino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cividale del Friuli;

Marangoni dott. Gianni, medico condotto di Tolmezzo.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 5 dicembre 1974

L'assessore all'igiene e alla sanità: TRIPANI

(487)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750380)